

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(MORO)

di concerto col Ministro delle Finanze

(PRETI)

col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

e col Ministro del Turismo e dello Spettacolo

(CORONA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 AGOSTO 1966

Adeguamento dei diritti fissi spettanti alla Società Italiana Autori ed Editori per la tenuta del pubblico registro cinematografico

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 14, secondo comma, del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1061, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 458, stabilisce che alla Società italiana autori ed editori (SIAE) spettano dei diritti fissi per le iscrizioni e le annotazioni dei film nel pubblico registro cinematografico, nonchè per il rilascio dei relativi certificati, a carico dei richiedenti.

La misura di tali diritti, determinata con il decreto-legge del 1938 in lire 500 per la iscrizione nei film e in lire 50 per le annotazioni e per il rilascio dei certificati, è stata elevato con l'articolo 2 della legge 5 dicembre 1949, n. 898, rispettivamente, a lire 6.000 e a lire 600.

Dal 1949 i diritti spettanti alla SIAE sono rimasti invariati, mentre da tempo risultano inferiori al costo effettivo del servizio reso dalla Società italiana autori ed editori. Infatti, già con il disegno di legge, recante nuove norme sulla pubblicità degli atti relativi alle opere cinematografiche, presentato nella seconda legislatura (Atto Senato

n. 1622) e poi decaduto, fu avvertita l'esigenza di elevare congruamente la misura dei diritti dovuti alla SIAE (v. articolo 35).

L'unito disegno di legge provvede, pertanto, ad adeguare la misura dei diritti anzidetti, elevando (articolo 1) a lire 30.000 il diritto fisso per l'iscrizione del film a lungometraggio e a lire 20.000 il diritto fisso per l'iscrizione del film di cortometraggio o di attualità — in tal modo differenziandosi opportunamente la misura dei diritti di iscrizione con riguardo al « metraggio » dei film — e portando i diritti fissi a lire 3.500 per le annotazioni nel pubblico registro cinematografico e a lire 2.000 per il rilascio di certificati.

Tali adeguamenti, la cui necessità è stata riconosciuta anche dai rappresentanti della categoria produttiva interessata, sono contenuti in limiti modesti in relazione alle intervenute variazioni nel potere di acquisto della moneta.

Con il disegno di legge si dispone inoltre (articolo 2) che la misura dei diritti in pa-

rola potrà essere modificata, successivamente, con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Comitato consultivo permanente per il diritto di autore, di cui agli articoli 190 e seguenti della legge 22 aprile 1941, n. 633, stabilendosi, peraltro, che le eventuali maggiorazioni non dovranno essere superiori all'aumento dell'indice generale del costo della vita risultante dal bollettino dell'Istituto centrale di statistica.

Finalità della disposizione è di eliminare l'inconveniente di dover ricorrere a provvedimenti legislativi per le eventuali suc-

cessive variazioni dei diritti fissi dovuti alla SIAE; mentre si determinano i limiti precisi, ancorati all'indice generale del costo della vita risultante dalle comunicazioni ufficiali dell'ISTAT, entro i quali, con provvedimento amministrativo, potranno essere disposte le variazioni stesse, per le quali dovrà tenersi conto anche delle esigenze delle categorie produttive interessate, che, com'è noto, sono rappresentate in seno al Comitato consultivo per il diritto di autore.

Il provvedimento non comporta alcun onere finanziario per lo Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I diritti fissi spettanti alla Società italiana degli autori ed editori, SIAE, a norma dell'articolo 14 del regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 458, per le iscrizioni, le annotazioni ed il rilascio dei certificati relativi al pubblico registro cinematografico sono stabiliti nella seguente misura:

- a) per ogni iscrizione di film lungometraggio lire 30.000;
- b) per ogni iscrizione di cortometraggio o di film di attualità lire 20.000;
- c) per ogni annotazione di atti lire 3.500;
- d) per il rilascio di ogni certificato lire 2.000.

Art. 2.

L'ammontare dei diritti fissi indicati nell'articolo precedente potrà essere variato, successivamente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato consultivo permanente per il diritto di autore, istituito con legge 22 aprile 1941, n. 633.

L'eventuale maggiorazione dei suddetti diritti fissi, da determinarsi con le modalità indicate nel primo comma, non potrà comunque essere superiore all'aumento dell'indice generale del costo della vita risultante dal bollettino dell'Istituto centrale di statistica.